

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.: non richiede il rispetto del contraddittorio.

La pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo "posterius" e non "prius" logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato.

Tribunale di Trento, sentenza del 7.3.2013

...omissis...

d ogni modo, la questione proposta dall'attore e dalla lettura della CT in indagini penali poteva essere approfondita in sede istruttoria, ma la stessa sua proposizione lascia comprendere come si tratta di questione che poteva e doveva essere decisa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, se necessario anche con richiesta di rimessione in termini; ma non può essere richiamata a fondamento di una azione di responsabilità contrattuale quale quella qui vantata. La banca infatti ha richiesto di avvalersi della fideiussione del tutto legittimamente sotto il profilo formale, visto che essa esisteva e non era stata estinta per novazione né in altro modo; tale titolo era stato confermato nella sede giurisdizionale competente, e mai messo in dubbio in

quella sede. Oggi si fa valere una complessa e problematica rappresentazione di un'ipotesi di estinzione della posizione debitoria per "scarico", o meglio per liberazione unilaterale da parte del creditore, mai comunicata formalmente alle controparti, per dedurre l'esistenza di un'impropria forma di responsabilità extracontrattuale della creditrice. Ma appare evidente che, al di là della discutibile fondatezza della pretesa, essa deve considerarsi assorbita dalla formazione della irrevocabilità del decreto; e certo non possono invocarsi (né vengono invocate) contro tale conclusione delle ipotesi di dolo del creditore, o di fraudolento ottenimento del titolo giudiziale.

Ma vi è un'ultima, radicale e definitiva considerazione a favore dell'eccezione di giudicato formulata dalla banca: già nel 2001, al momento della emissione del decreto ingiuntivo, la questione della novazione della fideiussione era nota e discussa: ne è pacifica prova la lettera del 30 1 2001 dell'avv. Gr, per conto appunto di V., prodotta dallo stesso attore. Si trattava di una questione che poteva e doveva essere fatta valere in quel momento ed in quella sede, perciò doveva essere dedotta nel giudizio di opposizione (il decreto ingiuntivo è dell'anno successivo), che invece non fu neppure radicato.

L'evidenza della soluzione impone l'addebito delle spese. Inoltre essa è così palesemente macroscopica, da imporre l'applicazione d'ufficio del regime di responsabilità aggravata sub art. 96 ultimo comma c.p.c. (la domanda è stata introdotta dopo la innovazione normativa del luglio 2009). Secondo la sentenza del trib. Varese, Sezione Prima civile, 16 dicembre 2011, la parte che, nonostante sentenza di sfavore passata in giudicato riproponga la medesima domanda giudiziale, con lo stesso oggetto e verso lo stesso convenuto, deve essere condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., per lite temeraria.

IL Trib. Reggio Emilia con sentenza 25 settembre 2012 ricorda che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo "posterius" e non "prius" logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell'art. 96 comma 1 c.p.c. Il Tribunale di Busto Arsizio, 12 giugno 2012, conferma che la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.), ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio. L'istituto in esame presenta invero una natura mista sanzionatoria e risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale. Il Trib. Pistoia, sentenza 8 novembre 2011 n. 951, ricorda che l'abuso del

processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo "ex L. n. 89 del 2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Proprio a tal fine il legislatore (L. n. 69 del 2009) ha introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema. Infatti, la norma introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 nel comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" risolvendosi in una forma di danno punitivo, in una sanzione d'ufficio, finalizzata a scoraggiare l'abuso del e preservare la funzionalità del sistema giustizia. Il Tribunale di Rovigo - sez. distaccata di Adria - sentenza 7 dicembre 2010 , conferma che all'art. 96, comma III, c.p.c. il Legislatore ha introdotto una sanzione di natura pubblicistica, perché mira a punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo (poiché incide non solo sulla durata del singolo processo ma anche su tutti gli altri a catena) integrando un abuso del processo ovvero una distorsione delle finalità riconosciute dall'articolo 24 della Costituzione (il fatto che la somma di denaro venga versata alla controparte non incide sulla natura giuridica della sanzione e degli interessi pubblicistici tutelati).

Infine, secondo Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902 la facoltà, concessa dall'art. 96 c.p.c., modificato dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, ha visto, introdurre una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario; in assenza di altre soluzioni, la relativa somma può essere determinata nello stesso importo delle spese legali.

p.q.m.

Rigetta la domanda, e condanna l'attore alle spese di causa liquidate in Euro 21.795 oltre accessori, nonché al pagamento della pena dovuta alla proposizione di lite palesemente infondata, liquidata nella stesa cifra.

Così deciso in Trento, il 28 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2013.